

COPIA

COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera N. 13 del 24/02/2015

Oggetto: Determinazione del contributo di costruzione per gli interventi a destinazione agricola esclusi per legge dalla gratuità.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 21.00 in MEDIGLIA nella sede del comune è stato convocato il Consiglio Comunale . Alla trattazione del punto all'ordine del giorno sono presenti i Signori :

Nominativo	presente
Paolo Bianchi	SI
Nunzio Coscia	NO
Ubaldo Scotto Di Cesare	SI
Lorenzo La Porta	SI
Giovanni Carmine Fabiano	SI
Antonella Intra	SI
Ercole Lequoque	SI
Rosa Simone	SI
Vera Fiammetta Silvana Solange Cocucci	SI
Maurizio Tarenzi	SI
Elisa Roberta Baeli	SI
Pierangelo Avanzi	NO
Irene Vanazzi	SI
Renata Rossi	SI
Fabio Amato	NO
Fabio Cutolo	NO
Gian Pietro Zani	NO

Presenti: 12 Assenti: 5

Assume la presidenza il Presidente Rosa Simone Assiste il Segretario Generale : Dott. Francesca Saragò

Essendo legale il numero degli intervenuti Rosa Simone assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Determinazione del contributo di costruzione per gli interventi a destinazione agricola esclusi per legge dalla gratuità.

COMUNE DI MEDIGLIA

(Prov. MILANO)

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all'Assessore Ubaldo Scotto Di Cesare, il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta dell'Assessore Ubaldo Scotto di Cesare;

Premesse

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, tutti i permessi di costruire sono onerosi, mentre la gratuità degli stessi permessi di costruire è limitata ai casi eccezionali previsti dall'articolo 17, comma 3, dello stesso D.P.R. tra i quali ricadono gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (ora l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice civile);

Stante la gratuità di cui al predetto articolo 17, comma 3, lettera a), del citato D.P.R., sono possibili sulla base del vigente ordinamento giuridico, dei permessi di costruire per interventi con destinazione agricola, per i quali non è prevista la gratuità ovvero è prevista espressamente l'onerosità, a titolo di contributo o di oblazione, in particolare:

- a. per gli interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo professionale, per i quali l'articolo 60, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005 prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di costruire;
- b. per gli interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma realizzate abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; in tali casi, infatti, la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;
- c. per gli interventi a destinazione agricola, ancorché limitatamente ai casi, infrequenti ma possibili, ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse dalle aree destinate all'agricoltura, quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n° 9 del 06/02/2008 ad oggetto:"Adeguamento contributo di costruzione ex l.r. 12/05 e d.p.r. 380/01 e modalità di versamento";
- la deliberazione di Giunta comunale n° 80 del 11/06/2009 ad oggetto:"CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MODALITÀ DI VERSAMENTO E APPLICAZIONE ART. 43, COMMA 2-BIS, LEGGE REG. N. 12 DEL 2005";
- la deliberazione di Consiglio comunale n° 40 del 12/10/2009 ad oggetto:" Determinazione riduzioni contributo di costruzione art. 5, comma 4, L.r. 13/09";

Dato atto che:

• la L.R. n.12/2005 e s.m.i., all'art. 44 comma 1, impone ai comuni la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere

- pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali e che la stessa norma all'art. 25 comma 8 dispone che fino all'approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione è determinata con applicazione della normativa previgente;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 12/12/2014 il Comune di Mediglia ha adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio e che pertanto si ritiene opportuno attenderne l'approvazione prima dell'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione al relativo Piano dei Servizi;
- gli oneri di urbanizzazione vigenti sono stati determinati secondo quanto disposto all'art. 25 comma 8 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., ex legge regionale n. 60 del 1977 dalla quale non emerge alcun ostacolo alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per i casi di cui alle lettere a, b, e c richiamati in premessa e che non stabilisce alcuna tabella di riferimento per il relativo calcolo;

Ritenuto di dover determinare ai sensi dei principi generali di certezza dei criteri impositivi oltre che di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, il contributo di costruzione anche per gli interventi a destinazione agricola esclusi per legge dalla gratuità;

Considerato che "Il contributo per oneri di urbanizzazione - secondo una tesi avente natura tributaria (Cassazione 27 settembre 1994, n.7874, Consiglio di Stato sez V 1997 n.462) - costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (ex multis Consiglio di Stato, sez V, 21 aprile 2006, n.2258)" (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III – 10/02/2011 n. 243);

Precisato che la L.R. n.12/2005 e s.m.i., all'art. 44 commi 3 e 4 così recita:

- "3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
- 4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri";

Ritenuto ragionevole e congruo, per quanto sopra premesso e tenuto conto della specifica situazione locale, di determinare come segue l'incidenza del contributo di costruzione per le opere a destinazione agricola escluse per legge dalla gratuità, di cui alle lettere a, b e c richiamate in premessa, commisurandolo alle destinazioni principali "residenziale" e "artigianale" a ragione del fatto che, rispetto ad esse, la destinazione in questione comporta complessivamente lo stesso peso per la collettività, in termini di domanda di dotazione di servizi e quindi di carico urbanistico indotto:

Descrizione	Incidenza rispetto alle tariffe approvate con deliberazione di Consiglio comunale n° 9 del 06/02/2008
Residenze agricole escluse per legge dalla gratuità	100% degli importi inerenti la destinazione residenziale
Opere realizzate in funzione della conduzione del fondo nonché attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, escluse per legge dalla gratuità	100% degli importi inerenti la destinazione artigianale

Ritenuto il presente atto di competenza del Consiglio comunale, in quanto avente natura di ordinamento di tributo locale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000, allegato sub 1;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 12;
- Consiglieri votanti: N. 12;
- Voti favorevoli: N. 12;
- Voti contrari: N. 0;
- Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

- 1) di determinare, nella misura di seguito indicata, l'incidenza del contributo di costruzione per gli interventi a destinazione agricola esclusi per legge dalla gratuità, ed in particolare:
- a. per gli interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo professionale, per i quali l'articolo 60, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005 prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di costruire;
- b. per gli interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; in tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;
- c. per gli interventi a destinazione agricola, ancorché limitatamente ai casi, infrequenti ma possibili, ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse dalle aree destinate all'agricoltura, quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola;

Descrizione	Incidenza rispetto alle tariffe approvate con
	deliberazione di Consiglio comunale n° 9 del
	06/02/2008
Residenze agricole escluse per legge dalla gratuità	100% degli importi inerenti la destinazione
	residenziale
Opere realizzate in funzione della conduzione del	
fondo nonché attrezzature e infrastrutture produttive	100% degli importi inerenti la destinazione artigianale
necessarie per lo svolgimento delle attività di cui	
all'articolo 2135 del codice civile, escluse per legge	
dalla gratuità	

2) di precisare che per interventi di ristrutturazione comportanti demolizione e ricostruzione gli oneri di urbanizzazione sono pari a quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione.

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 12;
- Consiglieri votanti: N. 12;

- Voti favorevoli: N. 12;
- Voti contrari: N. 0;
- Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

COMUNE DI MEDIGLIA (Provincia di Milano)

Parere ex art. 49 del D.L.vo N. 267/2000

Delibera di Consiglio n. 13 del 24/02/2015

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Determinazione del contributo di costruzione per gli interventi a destinazione agricola esclusi per legge dalla gratuità.

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Mediglia, 12/02/2015

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio F.to Veronica Marziali

IL PRESIDENTE F.to Rosa Simone

Ap	provato	c	sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Francesca Saragò

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/03/2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi e cioè sino al 20/03/2015.

Addi 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Francesca Saragò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

O E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

al _______, come prescritto dall'art. 124, del D.L.vo N. 267/2000;

O Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000, il giorno 24/02/2015;

O Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/02/2015 in quanto:
O Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.L.vo N. 267/2000).
O dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesca Saragó

Copia conforme all'originale, omessi allegati da

Addi, 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Don. Francesca Saragò

COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera di Consiglio N. 13 del 24/02/2015